



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

**STORTI DAVIDE**, Presidente  
**AGOSTINI RAFFAELE**, Relatore  
**SERENI LUCARELLI ROBERTO**, Giudice

in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 812/2019 depositato il 02/12/2019

**proposto da**

SOCIETA' ALFA

**Difeso da**

Avv. Pietro Chimisso - CHMPTR79H19E456S  
Avv. Lorenzo Palmese - PLMLNZ77P07A271O

**ed elettivamente domiciliato presso** avvpietrochimisso@puntopec.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Marini 15

**elettivamente domiciliato presso** dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 127/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 03/04/2019

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ303T100571 IRES-ALTRO 2012

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 127/19 del 14 marzo/3 aprile 2019 la CTP di Ascoli Piceno respingeva ricorso di SOCIETA' ALFA, esercente attività di "fabbricazione di veicoli", avverso avviso di accertamento contenente recupero di imposte relativo all' anno 2012, per operazioni oggettivamente inesistenti.

L'attività di controllo svolta a carico della SOCIETA' ALFA prendeva le mosse da segnalazione effettuata dalla Guardia di Finanza, che indicava l'odierna appellante quale soggetto utilizzatore di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalle società SOCIETA' BETA e SOCIETA' GAMMA; in particolare, per quanto rilevi in questa sede, l' attenzione si appuntava sulla fattura nr. 84 del 14/12/2012 di € 5.000,00 (oltre l'IVA pari ad € 1.050,00, con un'aliquota al 21%) emessa dalla SOCIETA' GAMMA, con sede a Roma.

Per quanto riguarda la SOCIETA' GAMMA, emittente la fattura nr. 84/2012 , ad avviso della G.di F. prima e dell' Ufficio poi, la sua qualità di cartiera emergeva chiaramente considerando che: 1) la società si è costituita in data 09/01/2012 ed è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 26/09/2014 per trasferimento della sede all'estero (Argentina, Buenos Aires, Avenida Independencia 15522, Il piano appartamento 15); 2) non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale; 3) non ha eseguito alcun versamento di imposta; 4) non risultavano rapporti di lavoro dipendente facenti capo alla stessa nonostante il significativo ammontare complessivo delle prestazioni di servizi asseritamente rese; 5) nessun bilancio è stato depositato; 6) nessun atto del registro avente ad oggetto contratti per prestazione di terzi è stato rilevato; 7) tramite l'applicativo Spesometro integrato i militari della GDF di Roma hanno ricostruito l'ammontare delle operazioni attive e passive della SOCIETA' GAMMA per l'anno di imposta 2012, oggetto della controversia in disamina, la stessa risultava cedente/prestatore per complessivi € 2.575.284,00 mentre non figurava come cessionario/committente; 8) la sede legale della società in Via XXXXX coincideva con lo studio di elaborazione dati contabili YYYYYY che, nei decreti di sequestro preventivo nr 7443 RGNR e nr. 17993 RG GIP era definito come il luogo in cui venivano pianificate e gestite le attività illecite; 9) i legali rappresentanti della SOCIETA' GAMMA, che si sono succeduti nella breve esistenza della stessa, sono risultati tutti legati al dominus della frode e/o alle altre società direttamente coinvolte nella stessa; 10) nessuna struttura organizzativa di beni, mezzi e persone è risultata esistente e riferibile all'attività esercitata.

La sentenza appellata, dopo aver riportato integralmente il contenuto di un articolo giornalistico tratto da internet, argomentava come segue: "nella comunicazione istituzionale ci si guarda bene dal menzionare la SOCIETA' GAMMA, che pure avrebbe avuto il compito fondamentale di garantire l' assistenza in pista, di tipo ultra specialistico. Che si tratti di una cartiera è palmare dai dati raccolti dal pvc della guardia di Finanza di Teramo. La Società ha operazioni solo in uscita per oltre due milioni e mezzo, zero in entrata, zero dipendenti e zero dichiarazioni; la ragione sociale vera di tale cartiera era organizzare il riciclaggio verso una consociata estera. Anche la sede legale è fittizia, con amministratori legali teste di paglia. Evidente quindi è stata la volontà di simulare l' apporto di una società esterna, di cui due operatori esperti come la contribuente e l' ingegner zzzzzzzz non potevano ignorare la vera natura, per simulare costi per operazioni

che la contribuente era perfettamente in grado di effettuare con competenze proprie. Proprio due operatori esperti, con aziende eccellenze sul territorio, sicuramente se hanno posto in contabilità fatture da una società fasulla e losca sapevano perfettamente cosa facevano, allo scopo dichiarato di simulare costi per operazioni documentate in foto ma di certo non esternalizzate, e quindi come tali obiettivamente inesistenti. Il ricorso va pertanto respinto con spese".

Avverso la decisione, la SOCIETA' ALFAI proponeva rituale e tempestivo appello, lamentando che la gran parte della motivazione era costituita da un inconferente articolo reperito d' ufficio in sito-web, non entrato nel giudizio e non oggetto di allegazioni né di deduzioni difensive di parte; evidenziando che le

restanti argomentazioni esposte in sentenza sono prive di qualsivoglia fondamento e smentite dalla copiosa produzione documentale in atti; sottolineando che la ALFA, da poco sorta, aveva risorse e competenze proprie limitate alla produzione di vetture e si è fatta affiancare, nell'esecuzione del servizio tecnico di assistenza in pista a piloti e relativi teams, dalla SOCIETA' GAMMA di Roma, che per le attività di supporto in pista, ha ottenuto dalla SOCIETA' ALFA il pagamento della fattura n. 84 del 14 dicembre 2012, recante quale causale "Assistenza tecnica in pista vs. Vetture Formula Monza stagione agonistica 2012" ; argomentando circa l'infondatezza di operazioni oggettivamente inesistenti in quanto all'epoca l'assistenza nelle gare (con ciò intendendosi attività quali l'allaccio di cinture, il rifornimento di carburante ai pit-stop, il cambio olio e gomme, la rilevazione a distanza delle anomalie di funzionamento delle macchine, il controllo della bulloneria, le piccole riparazioni in pista) non poteva essere effettuata dalla ALFA con i propri mezzi, posto che quest'ultima, a tacer d'altro, al tempo era una start-up e per potersi affacciare sul mercato, in un settore iper-tecnologico qual è quello del motorsport, con costi di gestione sostenibili, senza sacrificare l'apporto di professionalità elevate, doveva necessariamente rivolgersi ad una platea di fornitori e consulenti esterni, oltre a sfruttare la vetrina di manifestazioni prestigiose di rilievo nazionale; aggiungendo l'indicazione di varie competizioni, nelle quali sono sempre stati presenti componenti del team di sviluppo ed assistenza in pista della SOCIETA' GAMMA, a fornire quell'imprescindibile ruolo di supporto alle vetture ed ai piloti della SOCIETA' ALFA, circostanza provata da fotografie, da articoli di giornale a rilevanza nazionale e da autodichiarazioni rilasciate da persone presenti che hanno visto lavorare in autodromo i tecnici di detta società al fianco della SOCIETA' ALFA (a fine stagione sportiva, per il pacchetto di assistenza offerto in tutto il 2012, la SOCIETA' GAMMA ha emesso la fattura n. 84/2012 di € 5.000,00 + IVA, riportata in contabilità nel Libro Giornale e nel Registro IVA e regolarmente pagata a mezzo bonifico, come si evince dall'estratto del c/c BLS Spa intestato a SOCIETA' ALFA che indica la somma in uscita di € 6.050,00, con valuta al 14.1.2013); riproponendo in via graduata l'eccezione circa l'erroneità nel quantum delle sanzioni applicate atteso che non è corretto disconoscere gli effetti delle operazioni soltanto quando esse rilevano come costo, mantenendone invece la rilevanza fiscale quando sono contabilizzate come ricavo.

L'appellata Agenzia Entrate di Ascoli Piceno si costituiva depositando controdeduzioni con cui chiedeva respingersi l'appello con conferma della correttezza e legittimità della pretesa impositiva in quanto la SOC. GAMMA, essendo società cartiera, non poteva svolgere i servizi, di assistenza in pista (per inciso, è inverosimile affidarsi ad una società neocostituita, priva di struttura, di dipendenti e di altro personale diversamente utilizzabile, di mezzi e di altro, senza ritenere opportuno disciplinare tramite contratto scritto le reciproche obbligazioni, ivi compreso il costo da sostenere), che pertanto sono stati resi da qualche altro operatore, o direttamente dalla SOCIETA' ALFA.

Aggiungeva che "ciò che è in contestazione non è l'attività della SOC. ALFA e/o la sua partecipazione al campionato di Formula Monza (..) ma l'attività resa alla SOC. ALFA dalla SOC. GAMMA di cui, ad evidenza, non vi è traccia alcuna nella documentazione ex adverso prodotta. La documentazione di cui ai nn. 4-5-6-7 già allegata da parte avversa in primo grado, e oggi richiamata, riguarda esclusivamente l'attività della ricorrente e le spese dalla stessa sostenute, mai contestate dall'Ufficio ad eccezione della fattura 84/2012 per cui è causa. Il documento nr. 8 (un articolo estratto dal quotidiano "Il Tempo"), a detta di parte avversa, include una foto che ritrae, al fianco del team, i tecnici della Events & promotion asseritamente presenti anche nella documentazione allegata sub 9. E' sufficiente, invece, prendere visione della documentazione fotografica indicata per avvedersi dell'impossibilità oggettiva di ricavare da essa l'effettività dell'attività asseritamente svolta dalla SOC. GAMMA: nessuno dei soggetti ivi ritratti, infatti, è in qualche modo riconducibile alla SOC. GAMMA. Della circostanza è ben conscia parte avversa che, infatti, ha cercato di porvi rimedio con due autodichiarazioni rilasciate da "persone presenti che hanno visto lavorare in autodromo i tecnici di detta società (la SOC. GAMMA)". A voler tacere il fatto che le dichiarazioni prodotte recano la data del 14.09.2018 e sono state, quindi, richieste dalla ricorrente (a soggetti evidentemente conosciuti) solo tre giorni prima della presentazione del ricorso ed appaiono, dunque, preconfezionate a tal fine, sorprende come, a distanza di sei ( SEI!) anni tali soggetti siano in grado di ricordare l'arrivo sul circuito del personale SOC. GAMMA per il tramite di un'auto brandizzata o l'utilizzo, da parte del personale stesso, di maglie con il logo.

(...) Si ribadisce, peraltro, che il comportamento di parte avversa non è isolato né riferibile al solo anno d'imposta 2012, ma si è ripetuto, secondo le medesime modalità, e con importi maggiori, l'anno successivo nel quale la SOC. ALFA si è interfacciata con un'altra cartiera facente parte del medesimo gruppo: la SOC. BETA che viene costituita il 29.01.2013 e già in data 31.01.2013 (!) emette la prima fattura a favore della ricorrente, e cessa in data 22.01.2014. Per il recupero a tassazione, riferito alle fatture per operazioni inesistenti emesse da quest'ultima società è competente la DP di Teramo, che dai dati in possesso della scrivente Direzione Provinciale ha già provveduto con l'accertamento nr. 1588 /2018 notificato in data 27/09/2018, divenuto definitivo per mancata impugnazione!”.

La società appellante infine depositava memorie illustrative con cui ribadiva i propri assunti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate; evidenziava “altresì l'assoluzione in via definitiva del legale rapp.te p.t. della SOC. ALFA, l'ing. xxxxxxxxx, dal reato di cui agli artt. 81 cpv. C.P. ed art. 2 D.Lgs. 74/2000 (v. Sentenza Tribunale di Teramo n. 852/22 dell'11.01.2024 - doc. M) nonché l'annullamento giudiziale in via definitiva di un analogo avviso di accertamento ricevuto da una società del medesimo gruppo, la XXX Srl, accusata anch'essa di aver utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti con la SOC. BETA, citata strumentalmente dalla controparte nelle proprie controdeduzioni e definita “cartiera” al pari della SOC. GAMMA, al fine di supportare le tesi erariali (v. Sentenza Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell' ABRUZZO, Sezione 1, n. 633/2022 del 24.10.2022 - doc. L), entrambe passate in giudicato per mancata impugnazione”

La controversia veniva celebrata in pubblica udienza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Limitando ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), la trattazione alle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, il Collegio reputa che la sentenza impugnata non sia condivisibile e vada annullata.

Come noto, in tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, qualora l'Amministrazione contesti indebite detrazioni I.V.A. e deduzione di costi fatturati, fornendo elementi anche semplicemente presuntivi, purché oggettivi atti ad asseverare l'emissione di fatture in assoluta assenza di corrispondente prestazione, è onere del contribuente, che rivendichi la legittimità della deduzione degli esborsi fatturati e quella della detrazione dell'I.V.A. correlativamente indicata, provare l'effettiva esistenza delle operazioni.

Ritiene la Corte che non possa ritenersi perfezionata la fattispecie di operazioni oggettivamente inesistenti ipotizzata dall' Ufficio, in quanto non vi è dubbio che vi sia stata la presenza di tecnici in pista, nel 2012, e che costoro abbiano prestato assistenza ai piloti nel campionato di Formula Monza, esattamente come indicato nell'oggetto della fattura n. 84/2012 disconosciuta dall'Agenzia delle Entrate. Né l'Agenzia delle Entrate prova che siano stati altri a svolgere dette attività. Come pure incontestabile è che l'opera di assistenza in pista è stata regolarmente registrata in contabilità e pagata alla SOC. GAMMA, con modalità tracciabile, e regolarmente contabilizzata. In sintesi, le numerose fotografie che dimostrano lo svolgimento dell'attività fatturata, gli articoli di giornale che citano la SOC. ALFA ben figurare nel campionato di Formula Monza 2012, la regolarità del pagamento dell'operazione, la sua perfetta contabilizzazione, le dichiarazioni testimoniali in atti (fonti “atipiche” ammissibili) provenienti da soggetti diversi (sig. x Germano e xx Antonio) che confermano il lavoro dei tecnici della SOC. GAMMA (sia nella gara del campionato cadetti tenutasi a Monza il 29 e 30 giugno 2012, sia nella gara del campionato formula Monza svolta il 21 e 22 luglio 2012 a Misano Adriatico), l'esiguo ammontare della fattura contestata e la perfetta liceità di un accordo perfezionato senza forma scritta, non richiesta né ad substantiam né ad probationem, sono tutti elementi che nel complesso provano, in modo adeguato, la veridicità dell'operazione fatturata alla SOC. ALFA e l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato.

Trattasi di elementi che, fors' anche inidonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione, esaminati nel loro insieme, dunque complessivamente, risultano adeguati e convincenti a far ritenere l'effettività dell'

assistenza in pista fornita dalla SOC. GAMMA.

Per completezza, la società appellante, a conferma della necessità di rivolgersi ad altri per ricevere assistenza in pista, nel settembre del 2011 aveva commissionato l'analoga attività di assistenza tecnica in pista ad un'altra impresa, segnatamente la AAAAAAAAAA & C., che aveva prestato la propria assistenza tecnica durante un test sulla monoposto di Formula Monza, come documentato dalla fattura n. 21 del 21.9.2011, in atti, avente il seguente oggetto: "Per assistenza al Vs. test su Vs. monoposto di FORMULA MONZA, effettuato presso l'autodromo di FRANCIACORTA (BS) del 20- 09-2011" per € 1.000,00 oltre IVA.

In tal modo, ad avviso dell'intestata Corte, la società contribuente ha fornito la prova contraria sulla esistenza delle operazioni sottese all'unica, peraltro di importo esiguo, fattura contestata.

A ben vedere, l'Ufficio si è sforzato di dimostrare che la SOC. GAMMA è una cartiera e, sebbene siano molteplici gli elementi convergenti in tal senso, da ciò non consegue automaticamente ed inevitabilmente un giudizio di inesistenza dell'operazione attenzionata.

Basti por mente al fatto che il legale rappresentante della società appellante è stato assolto con formula piena con sentenza irrevocabile n. 852/22 del Tribunale di Teramo dall'imputazione di essersi avvalso di varie fatture per operazioni inesistenti emesse da una cd. "cartiera" (tale giudicato di assoluzione perché il fatto non sussiste, non è idoneo a fare stato per i fatti contestati anche nel presente processo tributario del quale è parte la SOC. ALFA, ai sensi dell'art. 21-bis, commi 1 e 3 del D.Lgs. 74/2000 perché riguarda fatti analoghi, ma non gli stessi fatti, in quanto il XXXXX era imputato nella sua diversa qualità di titolare della ditta individuale XXXX, in quanto nel capo di imputazione sono elencate fatture diverse dalla fattura nr. 84 del 14/12/2012 emessa dalla società GAMMA, con sede a Roma ed in quanto le fatture di cui al procedimento penale erano state emesse dalla SOC. BETA e che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, con sentenza n. 633/22, ha annullato avvisi di accertamento (anche qui, per casi ovviamente diversi ma analoghi) emessi a seguito di indagini della Guardia di finanza di Roma da cui emergeva che due società, la SOC. GAMMA. e la SOC. BETA, erano pure «cartiere», che emettevano fittizie fatture per operazioni inesistenti.

In particolare, nell'ultima sentenza citata l'Agenzia delle Entrate ha fornito la prova presuntiva che le due società emittenti le fatture erano risultate, in base alle indagini espletate dalla Guardia di finanza di Roma, delle «cartiere».

Tuttavia, la società contribuente ha fornito la prova contraria sulla esistenza delle operazioni sottese alle tre fatture contestate.

La Corte non ha esitato ad annullare gli accertamenti.

Anche queste due sentenze contribuiscono a far ritenere che, a prescindere dalla natura di "cartiera" della società che ha emesso la fattura, l'attività ad essa sottostante non è oggettivamente inesistente ma si è svolta.

Come affermato dall'appellante: "va premesso che una società può essere in teoria una cartiera, ma compiere una o più operazioni reali (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. trib., 05/07/2018, (ud. 07/03/2018, dep. 05/07/2018), n.17619); come viceversa è possibile che una società che abbia un'effettiva operatività sul mercato espleti attività commerciali fittizie nei confronti di un "pseudo-cliente" al quale emette fattura, solo allo scopo di procurargli un indebito abbattimento degli utili, attraverso la sovrastima dei costi iscritti nel bilancio d'esercizio".

Vale a dire, che sebbene l'Amministrazione finanziaria sia legittimata a ritenere l'oggettiva inesistenza delle operazioni, mediante la dimostrazione, anche presuntiva, che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma", spetta al contribuente sovvertire tale ricostruzione e dunque, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate,

Sebbene come detto non siano decisive, le due sentenze sopra citate sono indirettamente significative dell'effettività dell'assistenza fornita dalla società GAMMA (e vanno ad integrare gli elementi prima enucleati e ritenuti idonei a provare, in modo adeguato, la veridicità dell'operazione fatturata alla SOC. ALFA) in quanto hanno ritenuto esistenti varie altre attività fatturate non ritenute tali dalla G.diF. prima e dagli Uffici finanziari competenti, poi.

Infatti, dall'avviso di accertamento in odierna disamina si ricava che la Guardia di Finanza, Compagnia di Teramo, aveva iniziato un controllo fiscale nei confronti della SOC. ALFA, che prendeva le mosse dalla segnalazione effettuata dal Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Roma, nell'ambito del p.p. 7443/2015 RGNR in essere presso la Procura della Repubblica di Roma. La segnalazione de quo, indicava la SOC. ALFA quale soggetto utilizzatore di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e, così, in data 11/12/2017 i militari della GDF di Teramo si recavano nei locali della SOC. ALFA al fine di verificare l'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società BETA e della SOCIETA' GAMMA, nonché la loro annotazione in contabilità e la confluenza nella dichiarazione dei redditi ed IVA. Veniva così richiesta l'esibizione della contabilità nel suo complesso ed i militari rilevavano l'annotazione in contabilità: 1) nel 2012 della fattura nr. 84 del 14/12/2012 emessa dalla società GAMMA, con sede in Roma Via xxxx; 2) nel 2013 delle fatture nr. 2 del 31/01/2013, nr. 9 del 08/04/2013 e nr. 29 del 15/07/2013 emesse dalla SOC. BETA a xxxxxxxx, legale rappresentante della SOC. ALFA, veniva segnalato all'AG di Teramo per il reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000.

Giova evidenziare che negli scritti difensivi, l'Ufficio ribadisce più volte che il comportamento di parte avversa non è isolato né riferibile al solo anno d'imposta 2012, ma si è ripetuto, secondo le medesime modalità, e con importi maggiori, l'anno successivo nel quale la SOC. ALFA si è interfacciata con un'altra cartiera facente parte del medesimo gruppo, la SOC. BETA.

Come detto, giova ribadirlo, il XXXX è destinatario di una sentenza di assoluzione irrevocabile con formula piena e la SOC. ALFA è destinataria di sentenza tributaria favorevole, con annullamento degli accertamenti notificatole.

In definitiva, per le ragioni esposte l'appello merita accoglimento in quanto l'accertamento dell'Ufficio non è corretto né legittimo.

Le spese di lite vanno comunque interamente compensate in considerazione della natura del giudizio e per certi versi della opinabilità dell'esito, fondata sulla diversa valenza attribuita a presunzioni.

L'Ufficio ha infatti redatto un accertamento fondato su vari elementi indiziari, supportati e suffragati dalle indagini svolte dalla GDF di Roma e di Teramo nell'ambito dei p.p. 7548/17 (Procura della Repubblica di Teramo) e 7443/2015 (Procura della Repubblica di Roma), che solo di recente si sono rilevati (in gran parte) giudizialmente infondati e, per quanto consti, non integranti violazione della legge penale come all'epoca era invece legittimo supporre.

**P.Q.M.**

in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza di prime cure, annulla l'avviso di accertamento relativo all'anno 2012.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Ancona, l'11 novembre 2025

Il Presidente

Il Giudice rel ed est.

Dott. Davide Storti

Dott. Raffaele Agostini